



Comune di Santa Venerina

Città metropolitana di Catania

C F 00482350873

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 13.02.2025

OGGETTO: Delibera di indirizzo per la gestione del “PalaSantaVenerina” ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. b) del regolamento comunale per la concessione in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali e contestuale approvazione di schema di convenzione.

L'anno duemilaventicinque il giorno tredici del mese di febbraio dalle ore 19,30 e segg. nella sede municipale sita in Piazza Regina Elena, sala consiliare Maria Grazia Cutuli, regolarmente convocato con nota prot. 1310 del 28.1.2025 si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria.

Risultano presenti all'appello:

		Pres.	Ass.
1	Cavallaro Angela	P	
2	Contarino Salvatore	P	
3	Di Paola Alfio		A
4	Di Prima Oriana	P	
5	Greco Salvatore	P	
6	Marano Carmen		A
7	Maugeri Giordana Rita	P	
8	Patanè Sandra Maria	P	
9	Rapisarda Valeria Vincenza	P	
10	Russo Giovanni	P	
11	Siragusa Walter Maria	P	
12	Vecchio Maria Assunta	P	

N. 10 Presenti N. 2 assenti

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Nerina Scandura.

Assume la presidenza il Consigliere Greco Salvatore, nella qualità di Presidente.

E' presente per l'Amministrazione l'Assessore Cavallaro e l'Assessore Contarino.

Presenti 10 assenti 2 (Di Paola, Marano).

Il Presidente del Consiglio comunale passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Delibera di indirizzo per la gestione del "PalaSantaVenerina" ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. b) del regolamento comunale per la concessione in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali e contestuale approvazione di schema di convenzione.

La proposta è corredata dai pareri favorevoli e ha il parere della IV CCP.

Il Presidente del Consiglio comunale invita il responsabile del Settore ad illustrare la proposta.

Il Dott. Musmeci spiega che si sta votando una mera convenzione per poter far fruire del palazzetto. Gli uffici completato l'iter in Consiglio Comunale, potranno procedere con l'avviso pubblico per l'affidamento.

Il Consigliere Patanè chiede chiarimenti sulla convenzione. Le ragioni che hanno portato ad affidare il palazzetto all'Associazione Scherma erano collegate alla possibilità di avere un finanziamento per l'ammodernamento del palazzetto. Chiede al Dott. Musmeci di spiegare l'iter e se questa possibilità è ancora possibile.

Il Dott. Musmeci replica che il bando ad oggi non è stato pubblicato ma vi è la speranza che in tempi brevi possa esserlo. Infatti la durata della convenzione è annuale.

Il Consigliere Patanè si augura che si possa fare in futuro un accordo a medio termine, che consentirebbe ai concessionari di programmare degli investimenti. Chiede chiarimenti sull'articolo 20 e sulla compartecipazione, suggerisce che vengano individuate le tariffe così come è stato fatto con l'adozione delle tariffe per l'utilizzo delle strutture sportive comunali. Dice che si poteva prevederlo anche per l'utilizzo del Palazzetto.

Il Presidente del Consiglio comunale concorda con l'intento di tutela espresso dalla Consigliera Patanè con il suo intervento, ma non si possono applicare tariffe comunali perché con la concessione, il Comune di spoglia della titolarità. E' utile che rimanga agli atti del Consiglio Comunale che "congruo e proporzionale" va parametrato al canone di concessione e alle utenze.

Il Consigliere Patanè precisa che è importante prevedere un criterio economico uguale per tutti. Il Consiglio Comunale deve essere garante e trasparente. Condivide il parametro espresso dal Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente del Consiglio comunale non essendoci dichiarazioni di voto mette in votazione la proposta.

Presenti 10 assenti 2 (Di Paola, Marano).

Voti Favorevoli 9 Voti contrari 0 Consiglieri astenuti 1 (Siragusa)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera

Visto l'esito della votazione

Visto il parere favorevole degli uffici

Visto il parere della CCP competente

Visto lo statuto comunale

DELIBERA

Approvare la proposta di delibera avente ad oggetto “Delibera di indirizzo per la gestione del “PalaSantaVenerina” ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. b) del regolamento comunale per la concessione in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali e contestuale approvazione di schema di convenzione”.

Non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. Sono le ore 20,16



COMUNE DI SANTA VENERINA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Allegato alla delibera di C.C. n. del
Soggetto Proponente: Il Responsabile del Settore II

OGGETTO: Delibera di indirizzo per la gestione del "PalaSantaVenerina" ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. b) del regolamento comunale per la concessione in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali e contestuale approvazione di schema di convenzione.

PREMESSO il quadro normativo generale di riferimento in materia di sport ed impianti sportivi:

- LIVELLO COMUNITARIO: Carta Europea dello Sport;
- LIVELLO NAZIONALE:
 1. D.Lgs. n. 242/1999 se successive modifiche ed integrazioni;
 2. ordinamento sportivo: Principi fondamentali in materia di ordinamento sportivo; delibera CONI 149 del 18 maggio 2018.
 3. Art. 90, commi 24, 25 e 26, della L. n. 289/2002;
 4. Regolamento sulle modalità di affidamento degli impianti sportivi;

PREMESSO

- che sul territorio del Comune di Santa Venerina è ubicato un impianto sportivo denominato "PalaSantaVenerina", intendendo con tale termine un luogo opportunamente conformato ed attrezzato per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate;
- che tale impianto sito in via Provinciale nella frazione di Linera a Santa Venerina", è stato gestito dal 2013 e sino al 18 aprile 2023 dal "Club Scherma Acireale" in convenzione;
- che con Delibera di C.C. n. 12 del 12/04/2023 è stato dato indirizzo per la gestione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. b) del regolamento comunale per la concessione in uso e gestione degli impianti sportivi comunali, del "PalaSantaVenerina" sito in via Provinciale e contestuale approvazione dello schema di convenzione;

- che con Determina Dirigenziale n. 175 del 04/05/2023 si e' preso atto dell'unica manifestazione di interesse pervenuta per la concessione in uso e gestione per anni uno, del "PalaSantaVenerina" sito in Via Provinciale, introitata al Prot. dell'Ente n. 5646 del 27/04/2023 e a nome di Azzi Paolo in qualità di legale rappresentante della Federazione Italiana Scherma avente Sede in Viale Tiziano, 74 Roma C.F. 05271310582 – Partita IVA 01382601001;
- che con convenzione Rep. 31 del 17/07/2023 si e' provveduto alla concessione in uso per anni uno, del "PalaSantaVenerina", alla Federazione Italiana Scherma;
- che con Delibera di G. M. n. 87 del 24/07/2024 l'Amministrazione Comunale ha dato atto della necessita' di prorogare la concessione in uso del "PalaSantaVenerina" alla Federazione Italiana Scherma, per il tempo strettamente necessario alla stipula di una nuova convenzione;
- che con Determina Dirigenziale n. 185 del 25/07/2024 e' stata prorogata la concessione in uso del "PalaSantaVenerina" alla Federazione Italiana Scherma, per il tempo strettamente necessario alla stipula di una nuova convenzione, al fine di mantenere la continuita' della fruizione dell'impianto nell'interesse della collettivita';

CONSIDERATO CHE

- Lo sport è per tutti e di tutti; rappresenta un diritto civico con una forte valenza inclusiva ed una riconosciuta attitudine sociale, rivolto a ogni segmento della cittadinanza, sia esso formato da giovani, anziani o persone diversamente abili;
- scopo esclusivo di questo ente è quello di valorizzare l'attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, come strumento di promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico e prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà e come momento di aggregazione e divertimento collettivo;

RITENUTO a tal fine di individuare un soggetto giuridico che, in esecuzione delle delibere del CONI ponga in essere tutte le attività necessarie alla pratica dello sport, secondo la natura dell'impianto oggetto di affidamento (in dettaglio: l'amministrazione intende attribuire a terzi la gestione dell'impianto, intendendo per gestione, non la mera messa a servizio dell'impianto agli utenti, ma la più articolata e complessa gestione della pratica sportiva, compatibile con la vocazione dell'impianto medesimo, di modo tale che il soggetto gestore abbia non solo cura del bene in senso stretto e della sua fruibilità da parte degli utenti, ma che si ponga come soggetto attivo nella diffusione, gestione e concreta attuazione delle attività sportive all'interno del medesimo; il tutto senza perseguire alcuno scopo di lucro né diretto né indiretto);

RAMMENTATO

- che a tenore della CARTA EUROPEA DELLO SPORT del 1992 lo sport rappresenta *“qualsiasi forma di attività fisica che attraverso una partecipazione organizzata e non organizzata abbia per obiettivo l'espressione e il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”*;
- che la CORTE COSTITUZIONALE con la propria pronuncia n. 57 del 1976 ha sottolineato che *“lo Sport è un'attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l'incoraggiamento da parte dello Stato”*
- che a tal fine è stato istituito il CONI quale ente che *ex lege* cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale (art. 2, D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242).

CONSIDERATO

- che il CONI è la confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Olimpico internazionale ed ha personalità di diritto pubblico
- che ai sensi del D.Lgs. n. 242/1999 le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e istituzionalmente deputate allo svolgimento di funzioni di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, essendo le stesse, enti senza fini di lucro deputate al controllo del regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici, della preparazione olimpica, dell'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi (art. 23 del CONI);
- che le Federazioni sportive e le discipline associate pur essendo enti di diritto privato, svolgono in ogni caso attività di rilievo pubblico e come tale anche recentemente sono state qualificate come organismi di diritto pubblico e per per questo motivo esse stesse sono assoggettate alle regole di evidenza pubblica sancite dal Codice dei contratti pubblici (*questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 4100 del 13 aprile 2018*);

PRESO ATTO dell'art. 23 dello Statuto del CONI a tenore del quale *“Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui*

carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici".

RILEVATO quindi che dalla analisi del D. Lgs. n. 242/1999 si può agevolmente ritenere che le federazioni sportive, siano contraddistinte dall'indubbio rilievo pubblicistico in ragione delle funzioni amministrative relative all'ammissione e affiliazione di società, associazioni sportive e tesserati – ovvero alla revoca e modificazione dei relativi provvedimenti – nonché agli stessi compiti di controllo in merito al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi e alla delicata gestione delle concessioni dei contributi pubblici.

CONSIDERATO altresì che le Federazioni, sebbene dotate di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sono soggette alla vigilanza e ai controlli del CONI (ente pubblico non economico) sia in fase di costituzione – attraverso il riconoscimento ai fini sportivi (condizione, questa, necessaria, per l'ottenimento della personalità giuridica di diritto privato) – sia nel corso di tutta la loro attività (in tal senso ANAC, delibera n. 372 del 2016); L'art. 23 dello Statuto del CONI al comma 3, stabilisce testualmente che *"La Giunta Nazionale vigila sul corretto funzionamento delle Federazioni sportive nazionali. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, o nel caso che non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, propone al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario"*.

CONSIDERATO che nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell'uomo e come tale è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali che devono essere valorizzate giustamente art. 118 della Costituzione a tenore del quale *"I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare"*.

RICHIAMATO il principio di sussidiarietà orizzontale evocato all'art. 118 della Costituzione secondo cui *i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.*

RICHIAMATO il regolamento per la concessione in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali approvato con delibera di consiglio Comunale n.37 del 05/06/2017 e le sue successive modifiche.

VISTO l'art. 3 che disciplina la modalità di gestione degli impianti sportivi:

- a) gestione diretta da parte del Comune, con il rilascio di "Concessione in uso" per consentire agli utenti lo svolgimento dell'Attività richiesta;
- b) gestione affidata a terzi, mediante apposita convenzione sottoposta alla preventiva approvazione del Consiglio Comunale.

CONSIDERATO CHE nel corso dell'anno 2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sport, nell'ambito del PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 – "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" finanziato dall'Unione Europea ha pubblicato l'avviso pubblico rivolto ai comuni italiani a manifestare interesse per la selezione di proposte di intervento volte a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare interesse sportivo o agonistico da parte di federazioni sportive nazionali e che in forza della convenzione esistente con il Club scherma Acireale la Federazione Italiana della Scherma ha manifestato il proprio interesse per l'intervento proposto dal Comune di Santa Venerina per la costruzione di una palestra accanto al Palazzetto esistente tanto che tale progetto ha concorso fino allo spareggio finale con altro analogo in altro Comune per essere l'unico proposto da detta federazione sul territorio nazionale secondo le indicazioni del citato avviso;

CONSIDERATO CHE la dotazione finanziaria della citata MISSIONE 5, COMPONENTE 2, MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 del PNRR è rimasta in significativa parte non spesa a valere sul primo avviso del 23 marzo 2022 e che pertanto altro analogo avviso dovrebbe essere bandito nei prossimi mesi per consentire l'impiego delle risorse residue e che permarrebbe la condizione che i Comuni partecipanti debbano disporre di dichiarazione di interesse sulle strutture da candidare da parte di una Federazione sportiva nazionale;

CONSIDERATO CHE è interesse dell'Amministrazione partecipare alla riapertura del citato avviso o ad altri analoghi avvisi per il reperimento di risorse per realizzare un intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione acustica della struttura e di costruzione di nuove

strutture atte a trasformare l'area del Palazzetto in un vero e proprio polo sportivo che favorirebbe la pratica contemporanea di più sport e che per tale partecipazione è necessaria la manifestazione di interesse sulla struttura da parte di una Federazione nazionale;

CONSIDERATO CHE è pervenuta apposita proposta della Federazione Italiana Scherma, giusta nota del 08.07.2024 prot. 10250, che comprende:

- individuazione dell'area del "PalaSantaVenerina" come centro di interesse federale determinando il requisito per la partecipazione al nuovo avviso MISSIONE 5, COMPONENTE 2, MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 del PNRR o altro avviso a valere su fondi esterni che prevedano la manifestazione di interesse da parte di Federazioni nazionali;
- l'individuazione della struttura come sede delle attività agonistiche regionali con la presenza di oltre 1000 atleti presenti e più di 2500 addetti ai lavori;
- l'organizzazione in collaborazione con le associazioni schermistiche affiliate di un campo estivo che coinvolgerà centinaia di ragazzi di tutto il mondo;
- la corresponsione di un canone annuo di 12.000,00 euro;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione intende vincolare la durata dell'approvanda convenzione al limite massimo di un anno per verificare l'esito del nuovo avviso MISSIONE 5, COMPONENTE 2, MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 del PNRR o altro avviso a valere su fondi esterni che prevedano la manifestazione di interesse da parte di Federazioni nazionali e che il raggiungimento dell'obiettivo della manutenzione straordinaria del Palazzetto con riqualificazione acustica e la costruzione di nuove strutture atte a trasformare l'area del Palazzetto in un vero e proprio polo sportivo che favorirebbe la pratica contemporanea di più sport e che si addiverrebbe all'obiettivo di avere una struttura potenzialmente polisportiva alla scadenza di tale periodo in caso di esito negativo del bando citato ovvero con il conseguimento del finanziamento auspicato tramite lo stesso avviso;

CONSIDERATO CHE questa modalità di investimento a valere su fondi esterni che prevedano la manifestazione di interesse da parte di Federazioni nazionali è tale da anestetzare qualsivoglia riferimento ad ipotesi contrattuali ascrivibili al contratto di appalto ovvero contratto di concessione giacché trattasi di fattispecie giuridica che si differenzia dalle due indicate in quanto è priva dell'elemento lucrativo, elemento che invero caratterizza sia l'appalto che la concessione;

CONSIDERATO che in esecuzione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione così operando questa amministrazione è in grado di raggiungere l'obiettivo primario di gestire un bene pubblico a beneficio della collettività, con i seguenti vantaggi:

- il bene viene gestito da una federazione sportiva nazionale e quindi da un soggetto giuridico qualificato per il tipo di attività che dovrà essere svolta all'interno dell'impianto sportivo;
- si ottiene un risparmio anche significativo di risorse pubbliche;

PRESO ATTO INOLTRE di come la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-50/14) abbia recentemente statuito che è legittimo che le autorità locali attribuiscono la gestione di servizi ad associazioni purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio, nei limiti in cui le convenzioni concluse con le suddette associazioni siano idonee a contribuire alla realizzazione del citato obiettivo e vengano previsti adeguate forme di controllo ;

RITENUTO comunque di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse per verificare se esistano, oltre alla F.I.S., anche altre federazioni nazionali disposte a impegnarsi a manifestare l'interesse sull'impianto quale centro federale ai fini della partecipazione al nuovo avviso MISSIONE 5, COMPONENTE 2, MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 del PNRR o altro avviso a valere su fondi esterni che prevedano la manifestazione di interesse da parte di Federazioni nazionali a condizioni pari o superiori a quelle indicate dalla F.I.S.;

VISTO lo schema allegato del testo della convenzione ai fini della sua successiva stipulazione;

CONSIDERATO che il testo della convenzione risponde pienamente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia giacché:

- o La gestione è attribuita ad un soggetto senza scopo di lucro
- o Sono previste e disciplinate adeguate forme di controllo di utilizzo delle risorse pubbliche in termini di rendicontazione delle spese sostenute ai fini della gestione dell'impianto;
- o L'attività effettivamente contribuisce ad una finalità sociale qual è quella della valorizzazione dello sport;
- o Viene garantita efficienza di bilancio in quanto:
 - il sistema di bilancio ottiene dei vantaggi in termini oggettivi di minor dispendio di risorse pubbliche che dovrebbero invece essere impiegate per remunerare gli operatori

economici nella gestione strumentale dell'impianto (servizi propedeutiche all'attività sportiva come manutenzione ordinaria dell'impianto, pulizie, ecc.);

- per il tramite delle attività svolte dalla federazione nazionale scherma si concretizzano i principi di accessibilità ed universalità giacché nel caso di specie, venendo coinvolti molti ragazzi del territorio, si tende a rafforzare il concetto di "comunità attiva", amplificando il senso di appartenenza alla comunità locale, inteso come radicamento in un determinato spazio di vita fisico e sociale dotato di valore e senso civico;
- Lo sport implementa inoltre la capacità di agire in modo solidale e con senso di corresponsabilità per il superamento delle disuguaglianze sociali ed economiche in genere, quali principi base fondanti l'ordinamento giuridico dello sport;

RITENUTO QUINDI che il ricorso allo strumento convenzionale nel caso di specie per le motivazioni sopra esposte attribuisca, rispetto all'uso del contratto di appalto di cui al D. Lgs. n. 36/2023, maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, accessibilità, efficienza economica ed adeguatezza;

RILEVATO INFINE CHE la ragione stessa dell'esistenza di un Ente Locale, si fonda sulla cura degli interessi della comunità a prescindere dalla remuneratività intrinseca delle azioni che servono per concretizzare gli obiettivi primari; anzi, con particolare riferimento all'attività sportiva, possiamo affermare con sempre maggiore enfasi che lo *“sforzo finanziario è meramente strumentale al benessere psicofisico della persona, unico vero valore da tutelare primariamente”*; tutto ciò ritenuto e considerato

DELIBERA

- Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente.
- Di dare mandato all'ufficio competente di provvedere all'affidamento ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. b) del nuovo regolamento comunale per la concessione in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali approvato con delibera di consiglio Comunale n.36 del 22/10/2024, del “PalaSantaVenerina” sito in via Provinciale.
- Di stabilire che la durata del rapporto è la seguente: anni uno.

Il Responsabile del Settore II
Dott. Davide Musmeci



SCHEMA DI CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE CON LA SOCIETA' AGGIUDICATARIA DELLA CONCESSIONE ED USO DEL PALASANTAVENERINA PER ANNI UNO

Articolo 1

Oggetto della convenzione

Il Comune di Santa Venerina, concede al l'uso e la gestione dell'impianto sportivo comunale "PalaSantaVenerina" sito in via Provinciale a Santa Venerina composto da: INDIVIDUAZIONE DETTAGLIATA DELL'IMPIANTO, SUE CARATTERISTICHE GENERALI CON PLANIMETRIE AGGIORNATE ALLEGATE AL PRESENTE ATTO ED ESATTA DELIMITAZIONE DELL'AREA ASSEGNATA IN GESTIONE (vedasi descrizione, dati catastali, superfici.).

Articolo 2

Obiettivi e scopo

1. Le finalità che l'Amministrazione Comunale di Santa Venerina intende perseguire tramite la presente convenzione, sono:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica della attività sportiva, sociali ed aggregative consentite dal complesso sportivo garantendo l'accesso più ampio ai cittadini interessati a svolgere attività motorio - sportive compatibili con le caratteristiche e la tipologia dell'impianto;
- b) ottenere una conduzione economica degli impianti senza oneri a carico dell'Amministrazione.
- c) tutelare e valorizzare il patrimonio impiantistico comunale attraverso la realizzazione di lavori di manutenzione, adeguamento, migliorie dell'impianto sportivo dato in concessione.

Si conviene, altresì, che lo scopo della presente convenzione consiste nella gestione dell'impianto denominato "PalaSantaVenerina" sito in Via Provinciale per le finalità sportive e sociali che la Federazione _____ aggiudicataria persegue come da atto costitutivo e statuto nonché per gli specifici obiettivi proposti nell'avviso di manifestazione di interesse.

La gestione dell'impianto, di cui al presente atto, non potrà essere effettuata per altro scopo salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale di Santa Venerina.

Il concessionario vincitore della procedura ad evidenza pubblica dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza e l'attenzione necessarie a prevenire incidenti o danni per l'utenza.

Articolo 3

Canone annuale

Il canone annuo è fissato nella somma di € 12.000,00 e sarà corrisposto dal concessionario al Comune di Santa Venerina, in rate mensili anticipate entro e non oltre il 10 del mese, senza eccezioni o riserve non dovendosi sospendere il pagamento per

nessun motivo. E' fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 8 della presente convenzione.

Articolo 4

Proprietà dell'impianto

Il concessionario dichiara e riconosce senza riserve di sorta che l'impianto in oggetto, congiuntamente ad ogni eventuale opera edilizia e accessoria, da chiunque realizzata, sono e diverranno anch'esse di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Santa Venerina, senza che sia dovuta compensazione o rimborso di sorta alle eventuali spese sostenute.

L'impianto sportivo, eventuali aree verdi e parcheggi, recinzione, attrezzature e tutto quanto attiene al decoro e funzionalità dell'impianto, vengono consegnati nello stato di fatto in cui si trovano al momento della stipula della concessione.

La ricognizione per la verifica dell'esatta ed attuale consistenza dell'impianto, del suo stato e delle attrezzature vengono fatti risultare da apposito verbale, da redigere tra le parti, al momento in cui il concessionario assume materialmente il possesso dell'impianto.

Articolo 5

Requisiti del concessionario

1. Il concessionario dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver ottenuto riconoscimento del CONI ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, n. 186.
 - d) possesso di regolamentare ed adeguata struttura organizzativa idonea alla gestione e alla conduzione dell'impianto sportivo in oggetto, nonché delle elementari cognizioni tecniche e pratiche necessarie al rigoroso rispetto della normativa prevista dal presente rapporto convenzionale.

Articolo 6

Durata

La presente convenzione avrà la durata di anni uno a decorrere dal _____.

La convenzione di cui al presente atto è comunque revocabile per necessità di forza maggiore o per ragioni di pubblico interesse a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, o per disposizione delle superiori autorità, con semplice preavviso scritto 1 (un) mese prima della scadenza fissata.

Il concessionario ha la possibilità di recedere dall'uso e gestione convenzionata dell'impianto sportivo comunale segnalando la propria volontà con comunicazione scritta da inoltrare all'Amministrazione Comunale mediante raccomandata R.R. o PEC, 3 (tre) mesi prima della scadenza fissata.

La convenzione di cui al presente atto alla scadenza non è rinnovabile tacitamente.

Tuttavia il concessionario si impegna, ora per allora, ad accettare la proroga della gestione dell'impianto secondo i tempi tecnici e le modalità e condizioni concordati con l'Amministrazione Comunale, ove questo si rendesse necessario per assicurare la

continuità della fruizione dell'impianto stesso sino alla stipulazione di nuova convenzione.

Articolo 7

Funzione pubblica dell'impianto

Il concessionario, si assume la piena responsabilità giuridica della gestione dell'impianto, liberando in questo senso l'Amministrazione Comunale da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari enti di controllo e tutela (ASL ,VV.FF., P.S., Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, Federazioni Sportive, CONI, ecc.) convenendo, però, con il Comune di Santa Venerina che l'impianto deve mantenere una FUNZIONE PUBBLICA a tutti gli effetti e, pertanto, non dovranno essere favorite o privilegiate le utenze economicamente più forti ma, a fronte di richieste d'uso avanzate da utenze, singole o associate, particolarmente svantaggiate socialmente o economicamente deboli, d'intesa con l'ufficio sport saranno definite adeguate agevolazioni sulle modalità e tariffe d'uso, rimuovendo eventuali ostacoli alla libera fruizione dell'impianto comunale.

A questo proposito l'Amministrazione Comunale si riserva, nel quadro della politica complessiva per la promozione e lo sviluppo dello sport locale, funzioni di indirizzo generale, di controllo effettivo a garanzia degli interessi della comunità per garantire l'uso più completo, aperto ed equo dell'impianto sportivo comunale, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità e a collaborare con il concessionario per garantire a tutti i cittadini la possibilità di praticare attività motorio-sportive e di partecipare alle attività fisico-ricreative in un ambiente sicuro e sano.

Articolo 8

Divieto di sub-concessione

Il concessionario non può essere sostituito da altri nella gestione della struttura sportiva, pena la decadenza di pieno diritto della presente convenzione, fermo restando che per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività il concessionario potrà avvalersi di una o più società affiliate a cui potranno essere intestate le utenze e i relativi costi e a cui potrà essere delegato il versamento del canone.

Articolo 9

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario senza eccezioni o riserva alcuna è tenuto:

- a) a prestare la propria collaborazione tecnico – organizzativa per l'eventuale realizzazione di programmi e/o iniziative da concordarsi con l'Amministrazione Comunale e con gli organismi scolastici locali per lo sviluppo della pratica motorio-sportiva, privilegiando le attività sportive di particolare valore educativo e sociale nell'ambito di una gestione dell'impianto sportivo avuto in concessione aperta a tutte le realtà previste nella presente convenzione;
- b) a considerare prioritarie le attività sportive organizzate nel territorio comunale e prettamente locale rispetto a quelle realizzate da associazioni sportive extracomunali;

- c) a provvedere a proprio totale onere e cura, a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S., ed eventualmente di ogni altra autorità competente in ogni singola materia attinente la gestione e l'uso dell'impianto sportivo, nonché al rigoroso rispetto delle normali regole di prudenza per evitare danni, incidenti e infortuni;
- d) a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione dell'impianto sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai cittadini residenti nelle aree limitrofe;
- e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, a stipulare una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dalla gestione dell'impianto come previsto dalla presente convenzione;
- f) nel caso di gare e/o manifestazioni sportive con pubblico, a garantire il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di misure di sicurezza per gli spettatori, durante le manifestazioni sportive, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone e cose, curando la concreta applicazione della Convenzione Europea sulla violenza e le intemperanze degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive (pubbl. sulla G.U. n. 280 del 26/11/1985);
- g) ad assicurarsi che tutte le attività svolte nell'impianto siano dettate da spirito di lealtà, correttezza e fair play sportivo, qualificando in modo significativo le attività educative – sportive realizzate a favore dei giovani e nel contempo di garantire la presenza di tecnici o istruttori con adeguata preparazione professionale;
- h) di garantire la concreta applicazione di tutte le norme di condotta emanate dall'ordinamento giuridico-sportivo per lo svolgimento e l'esercizio delle attività sportive ed il rispetto delle norme cautelari, suggerite dalle esperienze nella messa a disposizione delle attrezzature tecniche, degli arredi necessari all'uso ed alla gestione dell'impianto sportivo di cui al presente atto;
- i) a provvedere a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze fiscali, derivanti dalla gestione dell'impianto e dell'organizzazione dell'attività sportiva poste in essere in esso. A questo preciso scopo il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale di Santa Venerina da ogni incombenza o responsabilità;
- l) ad installare le opportune insegne, targhe, cartelli recanti le informazioni sulle modalità e forme di fruizione dell'impianto o di partecipazione alle attività sportive in esso organizzate. Il concessionario si assume ogni onere e responsabilità per l'eventuale installazione di dette insegne;
- m) a garantire che nel locale di primo soccorso siano sempre disponibili e immediatamente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento;
- n) in materia di rifiuti la Società concessionaria deve eseguire la corretta gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno dell'impianto sportivo oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi di legge nazionali, regionali e di quanto disposto nel contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani, e favorisce il più possibile forme di raccolta differenziata anche attivandosi in prima persona per richiedere al gestore gli adeguati contenitori, differenziati per materiale (es.: vetro, plastica, alluminio, ecc.), da collocare all'interno dei locali delle strutture sportive date in concessione

Articolo 10

Manutenzione straordinaria

1. Le spese per la manutenzione straordinaria sono, di regola, poste a carico del Comune di Santa Venerina. Si conviene, altresì, che interventi di manutenzione straordinaria potranno eccezionalmente essere eseguiti dal concessionario in luogo ed in vece dell'Amministrazione Comunale, purché debitamente autorizzati da quest'ultima ed eseguiti poi nei limiti e nei tempi stabiliti dall'autorizzazione rilasciata dai competenti uffici tecnici.

Articolo 11

Manutenzione ordinaria

1. Le spese per la manutenzione ordinaria sono a carico del concessionario dove per manutenzione ordinaria s'intende:

- a) le opere che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici e tecnologici esistenti quali:
- b) pulitura, riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali e canne fumarie, canne di aspirazione, camini (senza alterazione dei materiali esistenti);
- c) pulitura, ripresa parziale di intonaci esterni (senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti);
- d) pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, delle recinzioni, delle pavimentazioni esterne, (senza alterazioni dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie);
- e) rimaneggiamento manti di copertura con riparazione o sostituzione degli elementi deteriorati (senza alterazione di tipi di materiali esistenti o delle tecnologie);
- f) rifacimento parziale di rivestimenti esterni, (senza modificazioni dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie);
- g) riparazione o rifacimento di impianti tecnici in genere (idraulico, elettrico, di riscaldamento, ventilazione, del gas, ecc.) che non comportino la costruzione o la destinazione ex - novo di locali per servizi igienici o tecnologici;
- h) tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni ed esterni;
- i) riparazione o sostituzione di infissi interni;
- l) riparazione o sostituzione di pavimenti interni;
- m) la gestione ordinaria degli impianti tecnologici eventualmente installati nell'immobile in oggetto, compresa l'assunzione delle responsabilità previste dalle normative vigenti e relative all'impianto termico, all'impianto elettrico, alla centrale termica ed ai presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.);
- n) cura e decoro degli spazi esterni e relativo smaltimento del rifiuto prodotto.

Per manutenzione ordinaria s'intendono anche gli interventi di adeguamento necessari al regolare funzionamento in sicurezza degli impianti sportivi e il ripristino di eventuali danni causati dagli utenti.

Rientrano nella manutenzione ordinaria anche l'adeguamento nel tempo degli impianti alle norme federali in materia di omologabilità, le opere da realizzare su indicazione

della C.C.V.L.P.S. e a quanto altro sia imposto da autorità amministrative, sportive e di ordine pubblico limitatamente ad interventi di ordinaria manutenzione dell'impianto. Rientra tra la manutenzione ordinaria il mantenimento in perfetta efficienza del terreno di gioco.

Rientrano, infine, nella manutenzione ordinaria, tutte le riparazioni necessarie per cause diverse dalla vetustà o che, in ogni caso, costituiscano interventi di piccola e modesta entità.

Il concessionario assume l'obbligo e l'impegno a conservare l'impianto sportivo ed i servizi in perfetto stato di conservazione e manutenzione, nei limiti della propria competenza, così da poterlo riconsegnare al Comune di Santa Venerina al termine della convenzione, in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il deperimento dovuto alla normale usura del tempo.

La custodia e la pulizia dell'impianto sono a totale onere e cura del concessionario.

Articolo 12

Oneri relativi alla sicurezza

Il concessionario deve altresì garantire un'utilizzazione dell'impianto sportivo avuto in concessione compatibile con le disposizioni del DM 37/2008 e del D.Lgs 81/2008, adeguando e rispettando gli impianti a norma e dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni.

Il concessionario è tenuto a rispettare sia la normativa vigente riguardante la sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 (e successive modifiche ed integrazioni), in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 (riassetto e riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) sia le disposizioni normative del Decreto Ministeriale 10/03/1998 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi).

Il concessionario deve quindi ottemperare, se ed in quanto presente, al rispetto delle prescrizioni di cui all'attestazione di conformità antincendio con ogni onere conseguente, provvedendo quindi, a propria cura e spese, all'eventuale rinnovo dell'attestazione in conformità alle disposizioni di cui al "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzioni incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, D. L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modifiche, dalla Legge 30/07/2010, n. 122", adottato D.P.R. dell'1/08/2011, n. 151. e succ. modifiche ed integrazioni.

Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei defibrillatori in dotazione all'impianto sportivo compresa la sostituzione periodica delle batterie e degli elettrodi.

Articolo 13

Rendicontazione economico gestionale

Il concessionario conviene e assume l'obbligo di presentare all'Amministrazione Comunale una relazione gestionale contenente la descrizione dettagliata dell'attività sportiva e non sportiva svolta all'interno dell'impianto avuto in concessione, l'elenco degli interventi di tipo manutentivo fatti nell'impianto sportivo, i costi sostenuti per le utenze e i servizi, per l'acquisto di attrezzature sportive.

Articolo 14

Responsabilità

Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo ed esonera espressamente, e senza riserva alcuna, l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

Il concessionario ha diritto di rivalsa informando adeguatamente gli uffici comunali competenti, contro chiunque provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo o, non rispettando le norme interne d'uso, determini danni a persone o cose.

Il concessionario ha facoltà di determinare, d'intesa con l'amministrazione comunale, un regolamento che disciplini forme e modalità di fruizione dell'impianto, da parte delle diverse utenze. Detto regolamento dovrà essere esposto all'interno del complesso sportivo.

Il concessionario è considerato diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

Articolo 15

Garanzie

A garanzia degli obblighi per le responsabilità dirette ed indirette poste a carico del concessionario per effetto del presente atto, lo stesso dovrà fornire garanzia fideiussoria rilasciata da istituto di credito o assicurativo di primaria importanza di € 10.000,00 (diecimila).

In caso di grave insolvenza e immotivata inadempienza, e/o di eventuali danni arrecati all'impianto sportivo comunale, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione a tutela del patrimonio comunale, il Comune avrà il diritto di avvalersi di tale garanzia fideiussoria per incamerare eventuali somme dovute, fino alla concorrenza di ogni suo credito.

Articolo 16

Assicurazioni

La Società *concessionaria*, s'impegna a stipulare con primaria Compagnia ed a mantenere per tutta la durata della convenzione le seguenti assicurazioni:

1. per responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività svolta, verso il personale addetto agli impianti sportivi, nonché verso i frequentatori dello stesso ed i terzi in genere con massimale a partire da euro 2,5 milioni per ogni sinistro, con limite di euro 2,5 milioni per ogni persona lesa ed euro 3,0 milioni per danni a cose ai sensi e con le prescrizioni indicate nell'art. 75, comma 4 del D. Lgs. 163/2006;

2. per danni alle strutture ed alle attrezzature derivanti dallo svolgimento dell'attività della Società *concessionaria*, con massimale pari al valore dell'immobile e delle attrezzature, valore che sarà determinato da

Articolo 17

Entrate

Tutte le entrate di qualsiasi natura attinenti la gestione dell'impianto e l'organizzazione delle attività motorio - sportive saranno acquisite dal concessionario.

Articolo 18

Penali e risoluzione della convenzione

Le clausole previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti. In caso di inadempienza del concessionario, l'Amministrazione Comunale, lo richiamerà per iscritto all'osservanza dei suoi obblighi stabilendo un periodo di tempo congruo per l'adempimento. In caso di sua ulteriore inadempienza, la convenzione si intende risolta di diritto, fermo restando la facoltà per l'Amm.ne Com.le di rivalersi per i danni che potesse aver subito.

Resta comunque convenuto che l'Amministrazione Comunale, potrà revocare a proprio giudizio insindacabile la presente convenzione qualora il concessionario violasse uno degli obblighi posti dagli artt. 9 e 11 della presente convenzione o fosse inadempiente anche per un solo canone di concessione o insorgessero comprovate e serie disfunzioni nella gestione e conduzione dell'impianto, tali da pregiudicare, anche parzialmente, la normale fruizione dello stesso da parte della collettività.

L'Amministrazione Comunale di Santa Venerina procederà alla revoca della convenzione *de jure e de facto* a fronte del verificarsi, all'interno dell'impianto dato in concessione o della Società concessionaria, di comprovati fenomeni di bullismo e di doping.

Articolo 19

Eventuali modifiche convenzione

La presente convenzione potrà essere riveduta a seguito di eventuali modifiche del quadro generale delle leggi concernenti la gestione dell'impiantistica sportiva, di proprietà comunale, o l'entrata in vigore di altre disposizioni di particolare interesse per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 20

Categorie di fruizione privilegiata e uso pluralistico dell'impianto sportivo comunale

1. Il concessionario, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività ufficiali, senza riserva alcuna, fermo restando quanto convenuto relativamente alla FUNZIONE PUBBLICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE si impegna a concedere l'uso dell'impianto, per lo svolgimento delle normali attività sportive, compatibilmente con l'attività ufficiale, a:

- a) società, federazioni sportive, enti di promozione sportiva operanti nel territorio comunale;
- b) gruppi sportivi scolastici;
- c) associazioni ricreative, sportive e del tempo libero territoriali;
- d) associazioni disabili, gruppi di volontariato, organizzazioni sportive per la promozione sportiva femminile e per attività motoria terza età.

2. Il concessionario si impegna a predisporre, d'intesa con i competenti servizi sociali territoriali, piani gestionali e attività volte anche a superare eventuali stati di emarginazione e di esclusione sociale rilevati nell'ambito del bacino d'utenza dell'impianto di cui presente atto.

3. Il concessionario potrà richiedere ai soggetti fruitori un contributo di compartecipazione congruo e proporzionale ai tempi di utilizzo.

4. L'utilizzazione dell'impianto sportivo comunale da parte dei soggetti o organizzazioni sopra menzionati va comunque preventivamente regolamentata con appositi accordi scritti tra il soggetto fruitore e il concessionario.

Articolo 21

Utenze

Sono a carico del concessionario le spese inerenti i consumi delle varie utenze (fornitura energia elettrica, fornitura gas, acqua, telefono, ecc.). Nell'ipotesi le utenze siano attribuite a carico del Comune di Santa Venerina il concessionario provvederà a sua cura agli adempimenti tecnici ed amministrativi, per il cambio di intestazione dei relativi contratti di utenza, per tutta la durata della convenzione. Sono altresì a carico del concessionario eventuali imposte e tasse relative all'immobile concesso.

Articolo 22

Utilizzazione diretta impianto

Il concessionario si impegna a concedere all'Amministrazione Comunale la facoltà di usare gratuitamente e senza onere accessorio alcuno, direttamente o indirettamente, l'impianto per un massimo di n. 10 manifestazioni all'anno e ciò dietro semplice preavviso di 7 giorni compatibilmente con gli impegni programmati dallo stesso.

Il concessionario in questo caso si impegna a garantire a proprio totale onere e cura l'approntamento operativo dell'impianto, la custodia e la pulizia, senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale potrà inoltre richiedere, con forme e modi da concordarsi dettagliatamente o preventivamente, la collaborazione del concessionario per l'organizzazione di attività e/o manifestazioni di pubblico interesse o di particolare rilevanza sociale-ricreativa locale.

Articolo 23

Gestione punti ristoro e/o esercizio attività di bar

L'esercizio di punti di ristoro e/o dell'attività di bar nell'impianto sportivo, è consentito con le modalità previste in materia di pubblici esercizi.

Il concessionario è tenuto a procurarsi autonomamente tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente in materia.

Tutte le spese ed oneri inequivocabilmente riconducibili alla sola gestione del punto ristoro sono a totale carico del concessionario.

La conduzione dell'eventuale punto di ristoro dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene, sanità e sicurezza.

Il concessionario si impegna altresì a fornire eventuali bevande esclusivamente in contenitori di carta o comunque di non servire nulla in recipienti di vetro, o altro materiale simile, comunque pericoloso per il pubblico delle manifestazioni sportive e gli utenti dell'impianto.

Il concessionario risponde in proprio per eventuali danni causati all'utenza dell'impianto sportivo comunale per effetto della gestione dell'attività di bar e/o ristoro e, a tal proposito, libera l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche in via sussidiaria.

Articolo 24

Verifiche

L'Amministrazione comunale di Santa Venerina a mezzo dei propri funzionari all'uopo incaricati, avranno il diritto di accedere all'impianto sportivo, al fine di accertare lo stato di manutenzione, conservazione ed in generale l'osservanza della convenzione.

Articolo 25

Informazioni e rapporti con l'utenza

1. Il concessionario si impegna ad assicurare, per tutta la durata della presente convenzione, la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di fruizione dell'impianto.

In particolare si conviene che il concessionario dovrà:

- a) rendere perfettamente e compiutamente note all'utenza le condizioni normative, le forme e i modi di fruizione dell'impianto;
- b) rendere perfettamente e compiutamente note tutte le condizioni d'uso dell'impianto, delle attrezzature necessarie all'esplicazione dell'attività sportiva e di eventuali servizi collaterali;
- c) informare tempestivamente gli utenti circa ogni eventuale variazione alle modalità d'uso dell'impianto;
- d) fornire chiare e complete informazioni per l'individuazione del responsabile della conduzione-gestione dell'impianto e nel caso che questo non sia presente un recapito di facile reperimento;
- e) assicurare la massima chiarezza, comprensibilità e facilità delle norme d'uso dell'impianto;
- f) fornire precise ed inequivocabili indicazioni a chi, come e quando possono essere rivolti reclami, esposti, osservazioni e proposte attinenti la gestione dell'impianto.

In ogni caso l'utenza ha diritto di essere perfettamente informata circa le modalità tecniche, giuridiche e le precise responsabilità che sono connesse alla fruizione dell'impianto.

Il concessionario si impegna a rispettare i principi fondamentali del Codice di ETICA SPORTIVA.

Art. 26

Altre norme

Per quanto non contemplato nella presente convenzione le parti convengono di fare riferimento alle norme in vigore in materia, ed alle eventuali consuetudini locali o alle prescrizioni tecniche gestionali impartite dal CONI, dalle Federazioni competenti, e dagli E.P.S.

Oggetto: Delibera di indirizzo per la gestione del "PalaSantaVenerina" ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett. b) del regolamento comunale per la concessione in uso e in gestione degli impianti sportivi comunali e contestuale approvazione di schema di convenzione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49, commi 1 e 147 bis, del D.Lgs 267/2000 **parere favorevole** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Santa Venerina li 14/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

Dott. Davide Musmeci



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi degli artt. 49, commi 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 267/2000 **parere favorevole** di regolarità contabile.

Santa Venerina li 14/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Giuseppe Supienza



Il Consigliere anziano

Walter Maria Siragusa

Il Presidente

Salvatore Greco

Il Segretario comunale

Nerina Scandura

Attestato di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal
per n. 15 giorni consecutivi col n..... del registro delle pubblicazioni.

Dalla residenza municipale.....

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo, certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune dal
a norma dell'art.11 della L.R. n. 44 del 3 dicembre 1991, modificato dall'art.127 comma 21 della L.R.
28.11.04, n. 17, e dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 e che contro la stessa non furono presentati reclami.

Dalla residenza municipale, li.....

Il Segretario comunale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12,comma 1)
- per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 44/91.

Dalla residenza municipale

Il Segretario Comunale